



Attuazione del principio di eguaglianza tra Costituzione e giurisprudenza costituzionale

Corso Alta Formazione Ordine Avv. Modena,
19 aprile 2024

Prof.ssa Francesca Rescigno - Università di Bologna



francesca.rescigno@unibo.it

COSTITUZIONE E GIUSTIZIA COSTITUZIONALE



L'EGUAGLIANZA E L'ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE: Eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale



LA COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

L'EGUAGLIANZA e LA DEMOCRAZIA

L'eguaglianza è il presupposto della democrazia “è un principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura” ed è espressione di un “generale canone di coerenza dell'ordinamento normativo”.



La struttura dell'articolo 3: eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale

- Il primo comma dell'articolo 3 sancisce **l'EGUAGLIANZA FORMALE** e cioè l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, specificando alcuni parametri che possono dar vita a discriminazioni. In pratica si afferma che formalmente siamo tutti uguali.
- Il secondo comma dell'articolo 3 afferma invece **l'EGUAGLIANZA SOSTANZIALE** e cioè affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli al fine di realizzare effettivamente l'eguaglianza formale sancita nel primo comma, perché le differenze ci sono e vanno combattute ed eliminate e per questo la legge potrà anche porre in essere trattamenti differenziati ma solo se **RAGIONEVOLI**, cioè solo se servono a evitare/eliminare situazioni penalizzanti per certe categorie di cittadini.

IL CONTENUTO DELL'EGUAGLIANZA


Il principio di eguaglianza opera prima di tutto a carico del potere legislativo (cioè del Parlamento) e incide sul contenuto della legge oltre che sulla efficacia, evitando che precisi parametri vengano violati.

Tali parametri sono elencati dallo stesso articolo 3 e sono:

- il sesso,
- la razza,
- la lingua,
- la religione,
- le opinioni politiche,
- le condizioni personali e sociali.

EGUAGLIANZA...significa...

Trattare in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso situazioni differenti, perché siamo uguali ma **NON** identici.



Cosa può pregiudicare l'eguaglianza?

STEREOTIPI e PREGIUDIZI

Gli stereotipi e i pregiudizi sono presenti nella personalità e nel patrimonio culturale di ogni individuo e di ogni società, si traducono in modi di pensare e in comportamenti concreti che incidono sulla vita quotidiana sotto forma di atteggiamenti, affermazioni, competizioni o addirittura conflitti.

- **Gli stereotipi** sono semplificazioni della realtà, spesso hanno una funzione difensiva o comunque ci consentono di interagire con le altre persone, possono essere sciocchi ma non sempre sono dannosi (es. le donne sono più gentili degli uomini).
- **I pregiudizi** invece sono veri e propri giudizi errati o imprecisi formulati in modo superficiale e conducono a comportamenti scorretti nel momento in cui si devono stabilire dei rapporti sociali. Si tratta di opinioni preconcepite orientate in senso favorevole o sfavorevole nei confronti di eventi, individui o gruppi, sono pericolosi e dannosi. Sono decisamente pregiudizievoli quando assunti dal Legislatore quali verità e trasposti nelle leggi.





Strategia per la parità di genere 2020-2025

La strategia dell'UE per la parità di genere presenta gli obiettivi strategici e le azioni volte a compiere progressi significativi entro il 2025 **verso un'Europa garante della parità di genere**. La meta è un'Unione in cui le donne e gli uomini, le ragazze e i ragazzi, in tutta la loro diversità, siano **liberi** di perseguire le loro scelte di vita, abbiano pari opportunità di **realizzarsi** e possano, in ugual misura, partecipare e **guidare** la nostra società europea.

Gli **obiettivi principali** sono porre fine alla violenza di genere; combattere gli stereotipi di genere; colmare il divario di genere nel mercato del lavoro; raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici; far fronte al problema del divario retributivo e pensionistico fra uomini e donne; colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale e nella politica.

L'8 marzo 2023 la Commissione europea ha avviato una campagna per combattere gli stereotipi di genere.



Il 36%
è quanto le donne
complessivamente
guadagnano in media in
meno rispetto agli uomini.



Il 44%
degli europei ritiene
che il ruolo più
importante per una
donna sia quello di
occuparsi della casa e
della famiglia.



L'8%
dei CEO in grandi aziende
quotate in borsa nell'UE
sono donne.

È ora di agire, **#EndGenderStereotypes!**

https://end-gender-stereotypes.campaign.europa.eu/index_it

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

La giustizia costituzionale è un'acquisizione recente del diritto costituzionale, anche se l'esigenza di tutelare la Costituzione è sicuramente un'esigenza antica.



Il presupposto teorico della giustizia costituzionale si realizza con l'età delle Costituzioni rivoluzionarie, americana e francese, quando la Costituzione assume il significato di norma costitutiva e regolativa della vita politica venendo concepita quale norma giuridica capace di conformare a se stessa la vita costituzionale, norma giuridica sugli atti, sui rapporti e sui comportamenti degli organi costituzionali.

Per questo la Costituzione ha bisogno di un sistema che la protegga e la applichi nei casi controversi.

Ecco quindi affermarsi un nesso di derivazione logica tra le Costituzioni SCRITTE e la giustizia costituzionale.



Oltre a questo, esiste, però, un altro presupposto alla nascita della giustizia costituzionale, e cioè la RIGIDITA' costituzionale.

I SISTEMI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE: IL SISTEMA DIFFUSO

SISTEMA DI SINDACATO DIFFUSO: Parte dalla celebre sentenza del giudice Marshall del 1803, nel caso *Medison* contro *Marbury*. Da questo momento si stabilisce che ogni giudice, nel corso di un qualsiasi procedimento a lui affidato, dovrà applicare le norme di legge solo in quanto **NON INCOMPATIBILI** con le norme della Costituzione, e nel caso in cui ravvisi un'incompatibilità dovrà disapplicare tali norme.



Il sistema americano è quindi quello del sindacato diffuso effettuabile da ogni singolo giudice autonomamente.

I SISTEMI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE: IL SISTEMA ACCENTRATO

L'altro grande sistema di giustizia costituzionale, collocabile accanto al judicial review americano, è il sistema che si delineò in Austria nel 1920, sistema volto a realizzare la giustizia costituzionale attraverso l'istituzione di un organo *ad hoc*.

E' il c.d. *Verfassungsgerichtbarkeit.*

In questo caso, la giurisdizione è volta essenzialmente ed ab origine alla tutela del sistema obiettivo delle norme costituzionali e solo di riflesso idonea a garantire gli interessi ed i diritti subiettivi dei consociati.



I SISTEMI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE: LA SCELTA ITALIANA

In Assemblea costituente si discusse a lungo sulla configurazione della nostra giustizia costituzionale, si era incerti se adottare il sindacato di costituzionalità “diffuso” o magari accentrato nelle Sezioni Unite della Cassazione, ma la vera necessità era limitare il predominio del Parlamento e della legge ordinaria, non più considerata infallibile, ma soggetta alla Costituzione. L’idea di istituire un organo competente a sindacare gli atti del Parlamento non convinceva i liberali (maggiormente favorevoli all’introduzione di un sindacato diffuso lasciato ai giudici comuni ed alla fine alla Corte di Cassazione), e nemmeno le sinistre, per questo in Assemblea Costituente si tracciarono solo le linee generali del nuovo organo, lasciando a successive leggi costituzionali la determinazione delle sue caratteristiche peculiari.

La decisione finale dei nostri Costituenti fu quella di istituire un organo ad hoc seguendo il modello della Verfassunggerichtbarkeit di tradizione Kelseniana.

LA CORTE COSTITUZIONALE



<https://www.cortecostituzionale.it>

La Corte costituzionale è composta da 15 giudici:

a) un terzo nominati dal Presidente della Repubblica.

Tale nomina risulta libera, svincolata cioè da qualsiasi proposta governativa, ma è comunque sottoposta alla controfirma del Presidente del Consiglio.

a) un terzo eletti dal Parlamento in seduta comune.

Tale elezione, avviene in seduta comune delle due Camere, ed è a scrutinio segreto. Per i primi tre scrutini è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, mentre per gli scrutini successivi è sufficiente la maggioranza dei 3/5 dei componenti.

a) un terzo dei giudici sono eletti dalle supreme magistrature, ordinaria (Corte di Cassazione) e amministrativa (Consiglio di Stato e Corte dei Conti).

Per questa elezione sono proclamati eletti (tre dalla Corte di Cassazione, uno dal Consiglio di Stato ed uno dalla Corte dei Conti) coloro che ottengono il maggior numero di voti, purché raggiungano la maggioranza assoluta dei componenti del collegio; nel caso in cui ciò non si verifici sarà necessario un ballottaggio tra i due nomi più votati.



La scelta dei giudici ha luogo nell'ambito di tre categorie:

- 1. Tra i magistrati delle giurisdizioni superiori (cioè coloro che abbiano conseguito la nomina al grado di magistrato di Cassazione con il conferimento delle corrispettive funzioni);**
- 2. Tra i professori ordinari di università in materie giuridiche;**
- 3. Tra gli avvocati con almeno venti anni di esercizio.**



Il mandato di giudice costituzionale dura nove anni (dal momento del giuramento di ciascun giudice) ed essi NON sono rieleggibili.

Il sistema costituzionale originario prevedeva un mandato di dodici anni, mentre la durata attuale è stata stabilita con la legge costituzionale n. 2 del 1967.

L'ufficio di giudice costituzionale è incompatibile, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 135 Cost., con la carica di parlamentare, di consigliere regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con OGNI carica ed ufficio indicati dalla legge.

La Corte costituzionale essendo organo costituzionale sovrano al pari del Parlamento, del Governo e del Presidente della Repubblica, gode di importanti garanzie.

Innanzitutto, l'art. 3, secondo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1948, estende ai giudici costituzionali le garanzie previste dal secondo comma dell'art. 68 Cost. per i parlamentari, cioè la c.d. immunità penale.

IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' SULLE LEGGI E ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE:

La competenza di maggior rilievo che spetta alla Corte costituzionale è il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni (nonché delle due Province autonome di Trento e Bolzano).

Il giudizio di legittimità può essere attivato quale:

- giudizio in via diretta;**
- giudizio in via incidentale.**



L'incostituzionalità può derivare dalla violazione di norme che:

1. impongono o vietano determinati contenuti – **VIZIO SOSTANZIALE**. Si verifica quando vi è una contraddizione tra la scelta legislativa e il valore costituzionale;
2. prevedono determinati procedimenti per la produzione degli atti normativi – **VIZIO FORMALE O PROCEDURALE**. La Corte ha affermato nella sentenza n. 9 del 1959 che **non** qualsiasi violazione di norme sul procedimento comporta un vizio, ma solo la violazione di norme sul procedimento di formazione della legge contenute in Costituzione;
3. distribuiscono le competenze legislative tra le diverse istanze tra cui la potestà legislativa si riparte – **VIZIO DI INCOMPETENZA**. Presuppone l'esistenza di una pluralità di centri di produzione legislativa. Si determina quando un soggetto attribuisce alla propria potestà legislativa ciò che realmente spetta ad un altro soggetto invadendo così, parzialmente o totalmente, la potestà legislativa dell'altro soggetto.

L'ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Due sono le modalità di accesso alla Corte costituzionale nel giudizio di legittimità:

il giudizio in via incidentale

e

il giudizio in via principale o diretta.



Il fil rouge dell'eguaglianza **senza distinzione di sesso** in Costituzione



fil rouge



LE MADRI COSTITUENTI

Le candidature femminili furono 226: 68 nelle liste del Partito Comunista; 29 in quelle della Democrazia Cristiana; 16 in quelle del Partito Socialista; 14 in quelle del Partito d'Azione; 8 in quelle dell'Unione Democratica Nazionale; 7 in quelle del Fronte per l'Uomo Qualunque e 84 in altre liste. **Su 556 deputati eletti le donne sono 21:** 9 comuniste (Adele Bei, Nadia Gallico Spano, Nilde Iotti, Teresa Mattei, Angiola Minelli, Rita Montagnana, Teresa Noce, Elettra Pollastrini e Maria Maddalena Rossi), 9 democristiane (Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Filomena Delli Castelli, Maria De Unterrichter, Maria Federici, Angela Gotelli, Angela Maria Guidi Cingolani, Maria Nicotra e Vittoria Titomanlio), 2 socialiste (Bianca Bianchi e Lina Merlin) e 1 del Fronte dell'Uomo Qualunque (Ottavia Penna). Molto diverse tra loro per età, cultura ed esperienze politiche, le prime donne elette seppero dare voce comune nell'ambito dell'elaborazione della Carta costituzionale alle legittime aspirazioni di emancipazione delle donne italiane.



LA FAMIGLIA

ART. 29



“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare”



La diseguaglianza dell'adulterio


IN ITALIA: ARTICOLO 559 C.P.

«La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.

La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.

Il delitto è punibile a querela del marito.»

Tale articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale prima con sent. 19 dicembre 1968, n. 126, relativamente ai primi due commi, e poi con sent. 3 dicembre 1969, n. 147, a riguardo degli ultimi due.



L'adulterio, la Corte costituzionale e la Sentenza n. 64 del 1961

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA n. 64/1961

I GIUDICI: L'art. 559 c.p., prevedendo come reato soltanto l'adulterio della moglie e non anche quello del coniuge in generale, avrebbe creato una disparità di trattamento giuridico fra i coniugi (*contra* gli artt. 3 e 29 Cost.)

LA CORTE: Nessuna illegittimità. "Che la moglie conceda i suoi amplessi ad un estraneo è apparso al legislatore... offesa più grave che non quella derivante dalla isolata infedeltà del marito.... Trattasi della constatazione di un fatto della vita sociale, di un dato della esperienza comune.... Da solo esso è idoneo a costituire quella diversità di situazione che esclude ogni carattere arbitrario e illegittimo nella diversità di trattamento".

"Il legislatore ha evidentemente ritenuto di avvertire una diversa e maggiore entità della illecita condotta della moglie"

"L'azione disgregatrice che sulla intera famiglia e sulla sua coesione morale cagiona la sminuita reputazione nell'ambito sociale... il turbamento psichico... che...il pensiero della madre fra le braccia di un estraneo determina nei giovani figli;... non ultimo il pericolo della introduzione nella famiglia di prole non appartenente al marito, e che a lui viene, tuttavia, attribuita per presunzione di legge".

SENTENZA N. 64
ANNO 1961
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 novembre 1960 dal Tribunale di Lagonegro nel procedimento penale a carico di De Rinaldis Domenico e Salzano Lucia, iscritta al n. 1 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 4 febbraio 1961;

2) ordinanza emessa il 10 maggio 1961 dal Pretore di Ancona nel procedimento penale a carico di Di Martino Anna e Cugini Otello, iscritta al n. 88 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1961 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

Nel procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Lagonegro a carico di

L'adulterio, la Corte costituzionale e la Sentenza n. 126 del 1968

“la discriminazione sancita non garantisca l'unità familiare, ma sia più che altro un privilegio assicurato al marito; e come tutti i privilegi viola il principio di parità”.

SENTENZA n. 126/1968

“La Corte ritiene che la questione meriti di essere riesaminata. Il principio che il marito possa violare impunemente l'obbligo della fedeltà coniugale, mentre la moglie debba essere punita... rimonta ai tempi remoti nei quali la donna... si trovava in stato di soggezione alla potestà maritale. Da allora molto è mutato nella vita sociale: la donna ha acquistato pienezza di diritti... fino a raggiungere piena parità con l'uomo... mentre il trattamento differenziato in tema di adulterio è rimasto immutato”.

“Ritiene la Corte, alla stregua dell'attuale realtà sociale, che la discriminazione, lungi dall'essere utile, è di grave nocimento alla concordia ed alla unità della famiglia. La legge, non attribuendo rilevanza all'adulterio del marito e punendo invece quello della moglie, pone in stato di inferiorità quest'ultima, la quale viene lesa nella sua dignità, è costretta a sopportare l'infedeltà e l'ingiuria, e non ha alcuna tutela in sede penale”.

FILTO: Illegittimità costituzionale dell'art. 550 c.p. ex art. 20 Cost.

Riforma del diritto di famiglia 1975 (Legge 19 maggio 1975, n. 151)

RIFORMA 1975



Con la **Legge 19 maggio 1975, n. 151**, «Riforma del diritto di famiglia», :

- venne riconosciuta la parità giuridica dei coniugi
- venne abrogato l'istituto della dote
- venne riconosciuta ai figli naturali la stessa tutela prevista per i figli legittimi
- venne istituita la comunione dei beni come regime patrimoniale legale della famiglia
- la patria potestà venne sostituita dalla potestà di entrambi i genitori.



**CESSAZIONE
POTESTA' MARITALE - PATRIA POTESTA'**

Articolo 30:

“E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli”.



Anche rispetto alla genitorialità e allo status dei figli il Codice Civile del 1942 non affermava una parità effettiva tra madre e padre e anche in questo caso, per concretizzare quanto previsto dalla Costituzione, si è dovuto attendere la riforma del 1975. Con questa riforma la «patria potestà» esercitata dal solo padre viene sostituita da una potestà “esercitata di comune accordo da entrambi i genitori”.

Oggi non si parla più di potestà bensì di **responsabilità genitoriale** e la parità dei diritti dei genitori è evidente ad esempio nell’**affido condiviso** dei figli nelle cause di separazione e divorzio.

La Legge n. 219 del 2012 ha equiparato del tutto i figli naturali, cioè quelli nati al di fuori del matrimonio, ai figli legittimi.

IL CONGEDO DI PATERNITÀ

Si tratta di un **permesso retribuito** di astensione dal lavoro rivolto a lavoratori dipendenti e concesso in occasione della **nascita**, dell'**adozione** o dell'**affidamento** di un bambino. Consiste in **un periodo di astensione obbligatoria di 10 giorni** fruibile dal padre lavoratore dipendente tra i due mesi precedenti e i cinque successivi al parto. Viene riconosciuto **anche un giorno facoltativo in più** di congedo di cui il papà può usufruire in alternativa alla mamma.

Si tratta di un diritto **autonomo e distinto** che spetta in aggiunta al congedo parentale e all'eventuale congedo di paternità alternativo al congedo di maternità, spettante solo nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.

La misura è stata introdotta, in via sperimentale, con la Legge n. 92 del 2012 e rinnovata annualmente più volte, l'ultima con la Legge di Bilancio 2022 Poi con il Decreto conciliazione in attuazione della Direttiva 1158 del 2019 è divenuto definitivo.



CONGEDO DI PATERNITÀ ALTERNATIVO

Il padre lavoratore ha diritto ai mesi di astensione dopo il parto solo nel caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono o di affidamento esclusivo del bambino/a al padre.

Il congedo di paternità alternativo, fino al 2014, era riconosciuto ai soli lavoratori dipendenti pubblici e privati, ma il D.lgs n. 80/2015 ha esteso il diritto anche ai padri lavoratori autonomi e liberi professionisti.

IL COGNOME DELLA MADRE



La regola **dell'attribuzione automatica del cognome paterno** si ricava da una serie di norme del Codice Civile e di altre fonti. Tale regola rappresenta il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia incoerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna.

Già nel **2016 con la Sentenza n. 286** la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali le previsioni che non consentivano ai genitori di attribuire, di comune accordo, ai figli (biologici o adottivi) **anche il cognome materno**.

Dopo questa sentenza era quindi possibile attribuire il doppio cognome (materno e paterno) con il consenso di entrambi i genitori, ma nonostante questa pronuncia, la disciplina sul cognome dei figli è rimasta condizionata dal principio della prevalenza del cognome paterno, probabilmente anche perché per poter attribuire anche il cognome materno, risultava comunque **necessario il consenso del padre e non si poteva comunque attribuire solo il cognome materno**.

Nel **2014, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo** ha invitato il nostro Paese a colmare la lacuna della legge che impediva ai genitori di attribuire ai figli, alla nascita, il cognome della madre anziché quello del padre. Previsione contraria alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950.

La Corte costituzionale con **l'Ordinanza n. 18 del 2021** ha quindi affermato che la sua precedente sentenza del 2016 rappresentava solo un primo passo non decisivo e definitivo.

Successivamente, con la **sentenza n. 131 del 2022** la Corte costituzionale ha eliminato la regola della prevalenza **del cognome paterno (cd. patronimico)**, ritenendola discriminatoria e lesiva dell'identità del figlio. Così, in attuazione del principio di eguaglianza dei genitori e nell'interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento dell'identità personale.

La nuova regola è che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due, **che può essere anche solo quello della madre.**

In mancanza di accordo sull'ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori è possibile che a decidere sia il giudice in conformità con quanto dispone l'ordinamento giuridico.

La Corte costituzionale ha, dunque, dichiarato l'illegittimità di tutte le norme che prevedono l'automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento tutti i figli (nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e adottivi).



**La riforma del cognome in Italia
tra diritto all'identità
e promozione della parità di genere**



IL LAVORO



La PARITA' di salario diritto ma non realtà

L'art. 37 della Costituzione afferma:

"La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore..."



ART. 37 : “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”.



L'articolo 37: bene, ma non benissimo...

Le parole sono importanti: l'“adempimento” è l'assolvimento di un obbligo. L'aggettivo “essenziale” implica l'impossibilità di svincolarsi dalla “funzione” primaria attribuita alle donne, che è quella appunto “familiare”. E questa funzione “familiare” non si riferisce solo a quel che le donne soltanto possono fare, cioè la “produzione fisica” di bambini, ma tutti i c.d. compiti di cura. L'articolo 37 sembra quindi voler porre le donne lavoratrici in una posizione subalterna rispetto agli uomini, liberi invece lavorare senza essere costretti ad adempiere nessuna “essenziale funzione”.

Le donne insomma possono lavorare ed essere pagate alla pari di un uomo, a patto però che prima di tutto adempiano al proprio “dovere”. In “famiglia”.

L'articolo 37 poi si chiude con due commi focalizzati sul lavoro minorile, a dimostrazione che si tratta di una previsione che riguarda il lavoro di persone “deboli”: le donne e i minori, non pienamente adatti a lavorare, bisognevoli di tutele speciali.

Però...



Il principio di parità tra uomini e donne nell'ambito lavorativo è frutto della consapevolezza, da parte delle madri costituenti, del fatto che le donne italiane nel corso della guerra avevano saputo svolgere mestieri che venivano tradizionalmente considerati "da uomini" e dunque non intendevano ritornare allo status quo pre-bellico che limitava il loro ruolo alla sfera domestica. L'onorevole Moro osservò che: «***il riferimento alla essenzialità della missione familiare della donna è un avviamento necessario e un chiarimento per il futuro legislatore...***». Oggi siamo consapevoli che l'essere madre NON è il compito principale delle donne, ma è vero che molte lavoratrici sono anche madri, e quindi è necessario prendere in considerazione come la maternità, o meglio la genitorialità, cambi le esigenze di lavoratori e lavoratrici. In particolare, con la legge n.1204 del 1971 "Tutela delle madri lavoratrici" la maternità viene considerata non solo come un valore individuale ma come un **valore sociale**, anche se la legge del 1971 continua ad affidare alla madre la cura dei figli.

E' la **Legge n.53 del 2000** ad introdurre **il concetto di conciliazione** e i **congedi parentali**, che, così come i permessi per malattia possono essere usufruiti da entrambi i genitori. La legge quindi NON considera più la cura di figlie e figli un'esclusiva responsabilità delle donne, anche se sono decisamente pochi i padri che utilizzano questi strumenti. Non solo, il rientro da una maternità per le madri non è sempre facile: secondo dati dell'Osservatorio Nazionale Mobbing, 4 madri su 10 danno le dimissioni al rientro dopo la maternità.

Successivamente la **Legge n. 125 del 1991** introduce il concetto di **pari opportunità**, concentrandosi sulla necessità di garantire alle donne la parità sostanziale, e non solo formale.

I **Decreti Legislativi n. 151/2001 e n. 198/2006**, rinominati, rispettivamente, **"T.U. sulla maternità e paternità"** e **"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"** hanno proseguito il cammino.

Il Codice delle pari Opportunità è stato aggiornato più volte (**Legge n. 162 del 2021**).

Da ultimo **l'art. 61 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36** recante codice dei contratti pubblici, contiene disposizioni volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione alle procedure afferenti ai contratti riservati.

Le donne al lavoro. Fonte Il Sole 24 Ore – settembre 2023

Il Sole **24 ORE**

L'occupazione femminile in Italia cresce, ma... C'è sempre e ancora un MA quando si analizzano i dati del lavoro femminile nel nostro Paese.

Partiamo dai numeri: nel secondo trimestre 2023, il tasso di occupazione delle donne tra i 15 e i 64 anni sale a **52,6%** (+1,2 punti in un anno), mostrando una crescita ininterrotta dal secondo trimestre 2021. **E qui arriva il ma: il livello di occupazione femminile in Italia è inferiore a quello di tutti gli altri Paesi dell'Unione europea.** Nel 2022 l'Italia era 13,8 punti sotto la media europea, distanza che è anche aumentata rispetto al periodo pre-pandemia (nel 2019 si attestava a 12,7 punti). Gli effetti della pandemia, secondo l'analisi Istat, hanno ampliato anche la distanza tra i tassi femminili e maschili che da 17,5 punti nel secondo trimestre 2019 è salita a **18,1 punti** nel secondo trimestre 2023. Tale dinamica ha allontanato l'Italia dall'Ue anche in termini di gap di genere nel tasso di occupazione, poiché la media europea nello stesso periodo ha mostrato un miglioramento (da 10,3 punti del 2019 a 9,8 punti del 2022).

Un passo importante è rappresentato dalla **Direttiva UE 2023/970 del 10 maggio 2023**, in vigore dal 6 giugno 2023, e mirante a rafforzare l'effettiva applicazione nel rapporto di lavoro – *privato e pubblico* – del principio della **parità di retribuzione tra uomini e donne** per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

La Direttiva, che deve essere recepita entro il 2026, è assai importante perché la parità salariale è fondamentale per gli indicatori sulla “Equità remunerativa per genere”, che interessano:

- a) la percentuale di differenza retributiva per medesimo inquadramento per genere a parità di competenze;
- b) la percentuale di promozioni di donne su base annua;
- c) la percentuale di donne con remunerazione variabile.



La Legge n. 162 del 2021 è conosciuta quale **Legge sulla parità salariale** e prevede una serie di modifiche e integrazioni al Codice sulle pari opportunità tra uomo e donna, in particolare con riferimento all'ambito lavorativo. Questo intervento normativo cerca di ridurre le differenze di retribuzione tra uomo e donna. Infatti, in Italia, secondo i dati ISTAT (2022) la retribuzione oraria è pari a 15,2 euro per le donne e a 16,2 euro per gli uomini. Il differenziale retributivo di genere è più alto tra i dirigenti (27,3%) e i laureati (18%).

La Legge prevede l'istituzione della **certificazione della parità di genere a partire dal 1° gennaio 2022**. Tale documento mira ad attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere circa le **opportunità di crescita in azienda**, la **parità salariale** a parità di mansioni, le **politiche di gestione** delle differenze di genere e la **tutela della maternità**.

E' stato istituito anche il tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese. Il Tavolo, attraverso approfondimenti, elaborazione di proposte e monitoraggio delle attività, concorre al funzionamento del sistema della certificazione della parità di genere, anche in comparazione con esperienze di altri Paesi e Organizzazioni internazionali. Inoltre, svolge un supporto all'Autorità politica e al Dipartimento per le Pari Opportunità per la valutazione dei risultati del sistema della certificazione della parità di genere alle imprese. Infine fornisce all'**Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere**, le informazioni richieste sul funzionamento del sistema.

IL GENDER PAY GAP: Il 18 settembre si celebra la Giornata internazionale della parità retributiva, istituita dall'Onu nel 2019 con l'obiettivo di sensibilizzare sul gender pay gap.



Per avere un quadro completo bisogna considerare il divario retributivo complessivo, che misura l'impatto di tre fattori combinati: retribuzione oraria media, media mensile del numero di ore retribuite e tasso di occupazione. In questi termini, la differenza salariale in Italia raggiunge il 43% (contro una media europea del 36,2%).



IL GENDER PAY GAP È UN PROBLEMA DI TUTT*

La riduzione del gap creerebbe una maggiore uguaglianza di genere, riducendo la povertà e stimolando l'economia


Si stima che la riduzione di un punto percentuale del divario retributivo di genere comporterebbe un aumento del prodotto interno lordo UE dello 0,1%



Gender pay gap: Direttiva approvata
30.03.2023



Gross average earnings, 2023
for calculating the gender pay gap



ARTICOLO 51:

“Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”.

A questo comma è stata aggiunta, con la Legge costituzionale n. 1 del 2003, la seguente frase:

“A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.

DONNE E UFFICI PUBBLICI

La Legge n. 1176 del 1919 costituisce una tappa importante nel cammino verso il riconoscimento dei diritti delle donne poiché ha abrogato l'istituto **dell'autorizzazione maritale** e riconosciuto alle donne piena capacità giuridica. Tuttavia le donne erano ancora escluse, salva diversa espressa previsione normativa, dalle professioni e dagli impieghi implicanti **poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato** (articolo 7), secondo la specificazione da effettuare con apposito regolamento.

Il **Regolamento di attuazione 4 gennaio 1920**, n. 39 indicò una lunga serie di importanti pubblici uffici preclusi alle donne, tra i quali quelli di **prefetto, diplomatico, direttore generale presso ogni dicastero, ministro, ufficiale giudiziario, cancelliere, magistrato, sia della giurisdizione ordinaria che amministrativa e contabile**, e conferendo alle amministrazioni statali la facoltà di prevedere ulteriori eccezioni.

Nonostante la dottrina più illuminata ritenesse che la legge n. 1176 del 1919 avrebbe senz'altro condotto alla possibilità per le donne di accedere a tutti gli impieghi pubblici, compresa la magistratura, avendo esse già ottenuto di poter esercitare la professione forense, il successivo avvento del fascismo, con l'esaltazione del ruolo essenziale della donna all'interno della famiglia e la parallela marginalizzazione della sua funzione nel settore pubblico, impressero uno stop a questa evoluzione.





E' stata la **Sentenza n. 33 del 1960 della Corte Costituzionale** (che ha accolto l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal Consiglio di Stato) a dichiarare **incostituzionale** l'art. 7 della legge n. 1176 del 1919, nella parte in cui escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici che implicassero *l'esercizio di diritti e di potestà politiche*, prendendo quali parametri costituzionali di riferimento l'articolo 51, primo comma, Cost., per *l'irrimediabile contrasto* in cui detta norma si poneva con l' enunciato costituzionale, così come l'articolo 3 relativo al principio di eguaglianza.

La volontà espressa dalla Corte di riconoscere la natura inviolabile ed il valore supremo del principio di eguaglianza dimostra il grande valore di una pronuncia emanata in un tempo in cui erano ancora forti nella società e nel mondo giuridico le diffidenze ed i pregiudizi.

La Legge n. 66 del 1963

E' stata la Legge n. 66 del 1963 a consentire l'accesso a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la magistratura, abrogando espressamente la relativa parte della legge n. 1176 del 1919 ed il successivo regolamento. Vale la pena sottolineare come si fosse resa necessaria una legge ordinaria per ribadire principi già sanciti in Costituzione a conferma della persistente arretratezza culturale degli apparati chiamati ad applicare i principi della Carta.

Al momento dell'approvazione della legge n. 66 del 1963 erano trascorsi tre anni dalla Sentenza della Consulta e quindici dall'entrata in vigore della Costituzione, anni in cui si erano svolti ben sedici concorsi per uditore giudiziario, con un totale di 3127 vincitori, dai quali le donne erano state indebitamente escluse.

La nuova disciplina sull'accesso fece riaprire i termini di un concorso già bandito nell'agosto del 1962, ma nessuna donna superò quella prova.

Con d.m. del 3 maggio 1963 fu bandito un nuovo concorso aperto alla partecipazione delle donne e con d.m. del 5 aprile 1965 le prime otto donne vincitrici dell'esame entrarono a far parte dell'ordine giudiziario.

**Le prime donne magistrato che entrarono in servizio il 5 aprile 1965 furono:
Letizia De Martino, Ada Lepore, Maria Gabriella Luccioli, Graziana Calcagno Pini, Raffaella D'Antonio, Annunziata Izzo, Giulia De Marco e Emilia Capelli.**



Nel marzo del 2023 Margherita Cassano è la prima donna ad essere nominata Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione.



Le donne in magistratura

Donne e forze armate



In Italia, il servizio militare femminile è stato avviato nell'anno **2000** a seguito dell'entrata in vigore della **legge n. 380 del 1999**, che ha condotto ad uno dei maggiori cambiamenti del mondo militare dell'ultimo ventennio.

Attualmente le Forze Armate e l'Arma dei Carabinieri, incluse le capitanerie di porto, registrano la presenza di quasi **18 mila unità di personale** militare femminile (oltre il 6 per cento del totale del personale militare). Il personale militare femminile è stato impiegato in 17 missioni internazionali nel corso del 2022.

L'Italia è stato l'ultimo paese NATO a consentire l'ingresso delle donne nelle forze armate. Le donne oggi sono presenti all'interno di tutte le forze armate così come nella Guardia di finanza e possono partecipare ad ogni tipo di missione (prima del 2000 il loro eventuale impiego in caso di guerra era previsto solo quali infermiere della Croce Rossa).



UNO STRUMENTO PER RAGGIUNGERE L'EGUAGLIANZA: LE AZIONI POSITIVE

Late News Associated Press Leased Wires **The Bee** FOR ALL DEPARTMENTS CALL 4500

56th Year DENVER, CO., MONDAY AFTERNOON, MAY 17, 1954

SEGREGATION IN PUBLIC SCHOOLS ENDED BY COURT

Ruled Unconstitutional By Supreme Court; Date To End Practice Not Set

Firm Entered, Haul Is Made; Boy Wounded
Man Accidentally Shot In The Hand
Paroled Slayer Captured After Bizarre Deaths
Held For Four Brutal Killings
McCarthy-Army Hearings' Future Thrown In Doubt
Presidential Order Shutting Off Inquiry Denounced By Sen. McCarthy

Rules Separate Facilities Are Unequal
Danville School Board Will Meet At Once To Study Court Decision
Officials Give Views On Matter; Call For Calm Study On All Sides

Good Progress



LE AZIONI POSITIVE AL SERVIZIO DELLA PARITA' DI GENERE



LE TIPOLOGIE DI AZIONI POSITIVE:

- A) AZIONI POSITIVE COME PROGRAMMA
- B) AZIONI POSITIVE COME DISCRIMINAZIONI ALLA ROVESCIA
- C) AZIONI POSITIVE COME QUOTE

L'ANTENATA DELLE AZIONI POSITIVE IN ITALIA: la Legge n. 903 del 1977


Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

**NON è lecito discriminare tra uomini e
donne quanto a:**

- **formazione,**
- **orientamento professionale,**
- **accesso al lavoro,**
- **svolgimento dei rapporti di lavoro
(retribuzione),**
- aggiornamento e perfezionamento
professionale**



LE AZIONI POSTIVE in ITALIA



Legge n. 125 del 1991

"Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro"

DIVIETO di discriminazione indiretta e diretta.

"Costituisce discriminazione qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole, discriminando anche in via indiretta, i lavoratori in ragione del sesso".



Legge n. 215 del 1992

“Azioni positive per l’imprenditoria femminile”

ART.1:

“La presente legge è diretta a promuovere l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell’attività economica e imprenditoriale.

Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:

- a. favorire la creazione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
- b. promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;
- c. agevolare l’accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
- d. favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
- e. promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi”.



LEGGE N. 120 DEL 2011

Legge n. 120 del 2011 - Parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate

Prevede che i consigli di amministrazione dovranno essere composti da un quinto di donne a partire dal 2012 e da un terzo dal 2015.

Lettori: 3.056.000
Diffusione: 539.224

CORRIERE DELLA SERA
Dir. Resp.: Ferruccio de Bortoli

29-GIU-2011
da pag. 21

Svolte / 2
Quote donne, c'è la legge
Rivoluzione a tappe nei Cda
di Virginia Piccolillo
e Maria Silvia Sacchi a pagina 21

Parità Carfagna: un successo per tutti. Bindi: l'Italia è più vicina all'Europa

Un terzo di donne nei Cda Le quote rosa sono legge

«Sì» bipartisan, l'obbligo per le aziende quotate
Donne ai vertici



Marina Berlusconi
Consigliere di amministrazione di Mediast

Jonella Ligresti
Presidente del Cda di Sai Fondiaria

Ana Botin
Consigliere di amministrazione di Generali

Lucrazia Reichlin
Consigliere di amministrazione di Unicredit

Elsa Maria Fornoro
Vicepresidente del Cda di Intesa Sanpaolo e Cda Buzzi Unicem

ROMA — Dal 2012 i Cda delle aziende quotate in Borsa, o a partecipazione pubblica, dovranno essere composti almeno per un quinto da donne. Dal 2015 almeno per un terzo. Con 438 sì, 27 no e 64 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva la legge sulle quote rosa.

«Una svolta epocale», esulta, commossa, la deputata pdl Lella Golfo, propugnatrice della legge e prima firmataria del testo assieme alla pd Alessia Mosca. «La politica da oggi ha meno alibi, è chiaro che il prossimo passo è portare più donne in Parlamento», si rallegra la capogruppo pd al Senato Anna Finocchiaro.

L'iter tormentato della norma si chiude in una giornata segnata dalle fibrillazioni della maggioranza sulla manovra economica. D'accordo, almeno su questo, donne (e uomini) di idee opposte. Le ministre pdl Mara Carfagna e Stefania Prestigiacomo festeggiano all'unisono con la pd Paola Concia la «decisione storica». In sintonia Rosy Bindi: «Qualcosa si muove! L'Italia si avvicina all'Europa».

Bipartisan anche i pochi dubbi. «Non c'è niente di peggio delle quote: lo dico io abituata ad esserlo per definizione», fa notare Ileana Argentin del Pd, che è disabile. D'accordo la radicale Rita Bernardini: «Siamo contrari alle quote». «Le trovo avvilenti», aggiunge la pdl Alessandra Mussolini. Mentre l'Idv Massimo Donadi invita alla coerenza: «Chi vota questa legge non voti una manovra che innalza le età pensionabile delle donne da 60 a 65 anni, all'unico scopo di fare cassa».

Il ministro delle Pari opportunità, Carfagna, rinvia le perplessità: «Oggi abbiamo approvato questa legge. Che è un successo di tutto il Paese. Un passo in avanti sulla strada della valorizzazione del talento e delle energie femminili. La manovra? La leggeremo e la valuteremo». «Non sarà risolutivo, ma è un grande risultato. Con questa norma rompiamo un tabù», esulta la pdl Beatrice Lorenzin. Parla di «decisivo passo in avanti nel cammino delle donne italiane» il ministro Prestigiacomo. E il ministro Giorgia Meloni, che ammette di «non aver mai creduto alle politiche di genere, che in passato hanno quasi sempre finito per ghetizzare il mondo femminile», apprezza «un atto dovuto per abbattere un ostacolo altrimenti insormontabile». «Le quote sono oggi necessarie ma per prime le donne devono impegnarsi, e lo sanno, perché siano transitorie e limitate: un momento di mero passaggio» si appassiona in Aula la presidente fili della commissione Giustizia Giulia Bongiorno. Per la pdl Anna Bonfrisco la legge «consentirà alle donne italiane di andare verso la modernità». E

per **Isabella Rauti** «adeguerà i nostri standard all'Europa». «La legge avrà successo se tutti si sentiranno responsabili del cambiamento», avverte la cofirmataria pd Alessia Mosca. Per il capogruppo pd alla Camera, Dario Franceschini, «colma un ritardo storico e servirà al nostro Paese ad essere più vicino all'Europa». Tra i contrari anche qualche leghista. Ma Silvana Comaroli festeggia: «Abbiamo recuperato parte del ritardo nel raggiungimento di un'effettiva parità».

Virginia Piccolillo
RIPRODUZIONE RISERVATA



A garanzia dell'effettività di tale previsione normativa è previsto che il mancato rispetto dell'equilibrio tra i generi nella composizione del consiglio di amministrazione delle società sia sanzionato dalla Consob attraverso un procedimento graduale e progressivo: una iniziale *diffida ad adeguarsi al nuovo principio entro quattro mesi, una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 100.000 a euro 1.000.000 in caso di ulteriore inottemperanza ed infine, se la società non si adegua entro successivi tre mesi, i componenti eletti decadono dalla carica.*

La proroga della Legge Golfo-Mosca

La legge di bilancio del 2020, cioè la Legge n. 160 del 2019 ha prorogato l'applicazione della Legge del 2011, prevedendo che il periodo di vigenza dei mandati non siano più tre consecutivi, bensì sei consecutivi.

Ulteriore modifica ha riguardato la riserva dei posti dal 30% (come originariamente previsto nell'impianto normativo del 2011) al 40%.

L'impianto sanzionatorio non ha subito modifiche dalla Legge 160/2019, rimanendo quello previsto dalla Legge 120/2011.

GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

Le azioni positive vengono definite come *«il più potente strumento a disposizione del legislatore che nel rispetto della libertà e dell'autonomia dei singoli individui tende ad innalzare la soglia di partenza per le singole categorie socialmente svantaggiate (...) al fine di assicurare alle categorie medesime uno statuto effettivo di pari opportunità di inserimento sociale, economico e politico».*



**Sentenza Corte
Costituzionale n. 109
del 1993 in materia
di imprenditoria
femminile**

Sentenza n. 163 del 1993 e le **discriminazioni indirette**

Nel 1993, la Corte costituzionale si è trovata a doversi esprimere in ordine alla legittimità costituzionale di una norma di una legge della provincia autonoma di Trento che condizionava la partecipazione al concorso pubblico per il personale dirigenziale e tecnico del corpo anti-incendi al possesso di una determinata statura.

La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma oggetto (art. 4, n. 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 febbraio 1980, n. 3) Poiché *«La norma che condiziona l'accesso al personale dirigenziale del corpo dei vigili del fuoco in base all'altezza comporta la produzione sistematica di effetti concreti proporzionalmente più svantaggiosi per i candidati di sesso femminile, proprio in ragione del loro sesso»* = discriminazione indiretta!



**Sentenza Corte
Costituzionale
n. 163 del 1993
(illegittimità
statura minima
uguale)**

“Il principio di eguaglianza comporta che a una categoria di persone, definita secondo caratteristiche identiche o ragionevolmente omogenee, deve essere imputato un trattamento giuridico identico o omogeneo, ragionevolmente commisurato alle caratteristiche essenziali in ragione delle quali è stata definita quella determinata categoria di persone” ...

«Al contrario ove i soggetti considerati da una certa norma diano luogo ad una classe di persone dotate di caratteristiche non omogenee rispetto al fine obiettivo perseguito con il trattamento giuridico ad essi riservato, quest'ultimo sarà conforme al principio di eguaglianza, soltanto nel caso che risulti ragionevolmente differenziato dalle distinte caratteristiche proprie delle sottocategorie di persone che quella classe compongono».

DONNE E POLITICA: COSA SONO E A COSA SERVONO LE «QUOTE ROSA»

Si parla di quote rosa per indicare posti riservati alle donne nell'organico di determinate strutture pubbliche e private: organi rappresentativi, imprese, istituzioni educative, organismi decisionali...

Sono misure che vengono introdotte per garantire la rappresentatività femminile in ogni settore della società.

In politica, le quote sono definite attraverso regole legali (legislative o costituzionali) e disposizioni interne agli statuti dei partiti che fissano una percentuale minima per ogni genere nella composizione delle liste elettorali, al fine di riequilibrare la presenza dei due generi nelle assemblee rappresentative.



QUALCHE NUMERO...

Agli albori della Repubblica, **nella prima legislatura** (1948-'53), alla Camera dei Deputati la percentuale femminile era molto più alta che al Senato: 7% contro 1,4%. Tra le prime donne elette in parlamento c'erano Nilde Iotti, futura presidente della camera, e Lina Merlin, promotrice dell'omonima legge sulla prostituzione.

Negli anni successivi **la quota di donne alla camera scese** considerevolmente, fino ad arrivare sotto il 3% nel 1968. **Tra gli anni '70 e gli anni '80** si assistette a un progressivo aumento delle donne nel parlamento italiano. Nel 1987, all'inaugurazione della **X legislatura**, per la prima volta la percentuale di presenze femminili alla Camera oltrepassò la doppia cifra: 12,7%, per poi ridiscendere nel 1992 all'8,4%.


Nel 1994, la quota raddoppia alla Camera (16,1%), mentre resta pressoché stabile al Senato (8,5%). Nelle successive due legislature (1996-2001 e 2001-2006) torna a scendere in entrambe le Camere, attestandosi attorno all'11% alla camera e al 7% al Senato.

Dal 2006 si assiste ad un crescita abbastanza costante ma sempre con percentuali molto inferiori rispetto a quelle maschili.

La XVIII Legislatura dal 2018 al 2022 è stata quella che ha registrato la percentuale più alta di donne in Parlamento.

Oggi nell'attuale XIX Legislatura **Deputate e senatrici elette nel 2022 sono il 31% del totale rispetto al 35,3% della passata legislatura. Ma abbiamo la prima donna Presidente del Consiglio della storia repubblicana: Giorgia Meloni.**

Donne e politica: arrivano le quote



Legge n. 81 del 1993, relativa all'elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia: *“nelle liste dei candidati nessuno dei sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi”*.

Legge n. 277 del 1993, per le elezioni della Camera dei Deputati prevedeva che le liste presentate al fine del riparto dei seggi assegnati con il metodo proporzionale, e contenenti più di un nome, dovevano essere formate da candidati e candidate in ordine alternato.

Sentenza Corte Costituzionale

n. 422 del 1995:

in tema di elettorato passivo la regola assoluta è la parità ed ogni differenziazione in ragione del sesso appare discriminatoria.
NIENTE quote in politica.



Le azioni positive importate nella logica politica risultano incostituzionali in quanto *“irrimediabilmente in contrasto con i principi che regolano la rappresentanza politica, ... in un sistema fondato sulla democrazia pluralistica”*.

Ma esse possono invece essere adottate autonomamente da partiti, associazioni, movimenti o gruppi politici che partecipano alle elezioni, con apposite *“previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti la presentazione delle candidature”*. (Sent. N. 422 del 1995).

LA RIFORMA DELL'ARTICOLO ARTICOLO 51:

La Legge Costituzionale n. 1 del 2003 ha aggiunto una frase all'articolo 51 della Costituzione

“Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

“A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.



Rosatellum

Legge, 3 novembre 2017 n.165

Si tratta di un sistema misto in cui un terzo di deputati e senatori è eletto in collegi uninominali e i restanti due terzi sono eletti con un sistema proporzionale di lista (liste «bloccate»).



QUOTE ROSA


In collegi uninominali con **due seggi** da assegnare dovranno essere un uomo e una donna;
con **tre seggi**, due uomini e una donna
o due donne e un uomo;
con **quattro seggi**, fino a tre uomini e una donna
(o naturalmente l'inverso)_



QUOTE ROSA

Rep tv

Ciascuno dei due sessi
non può rappresentare
più del 60% dei candidati
di un listino bloccato



2:05 / 2:29



Il «trucco» anti donne...

Le pluricandidature e la rappresentanza di genere

La legge elettorale consente le pluricandidature, cioè ci si può candidare in un massimo di 6 collegi, di cui 5 nel proporzionale e uno nell'uninomiale.

Proprio questa previsione può depotenziare il raggiungimento della quota di genere, come accaduto nelle scorse elezioni politiche e in quelle del 2018. Come? In questo modo: se Giorgia Meloni è candidata per la Camera dei Deputati in un collegio uninominale in Abruzzo ma ha anche cinque candidature ai plurinominali: una nel Lazio, una in Lombardia, una in Puglia e due in Sicilia, risulterà capolista in tutti questi collegi e quindi alla seconda posizione della lista corrispettiva dovrà esserci un uomo come previsto dalla legge elettorale. Se vince nel collegio uninominale, le liste dei plurinominali scorrono alle seconde posizioni, ricoperte in tutti e cinque i casi da uomini. Lo stesso esempio può essere fatto prendendo Emma Bonino, uninominale del Lazio ma pure in un plurinominale in Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto.


Attraverso questo meccanismo, è quindi possibile aggirare i paletti legislativi e limitare l'effetto delle quote di genere.

Giorgia Meloni è la donna del primato che rimarrà nella storia: la **prima donna italiana Presidente del Consiglio.**

Finora la massima carica ricoperta da una donna è stata quella di **Elisabetta Alberti Casellati** come Presidente del Senato, costituzionalmente presidente supplente della Repubblica, secondo il cerimoniale di Stato la seconda persona più importante del Paese. Prima di lei tre donne avevano ricoperto l'incarico di Presidente della Camera: **Nilde Iotti** del Pci, **Irene Pivetti** della Lega e **Laura Boldrini** di Sinistra e Libertà.

Oltre a questo, la leader di Fratelli d'Italia vanta anche un secondo record: il suo è il **secondo governo** (a parità di tempi con il Governo Prodi, nel 2006) più veloce nella formazione con appena **27 giorni** dal 25 settembre data delle elezioni.

LA Presidente
o IL
Presidente?!



The Global Gender Gap Index 2023

La "classifica" viene stilata tenendo in considerazione dati relativi a quattro aree: salute, istruzione, economia e partecipazione politica.

L'Italia ha compiuto qualche piccolo progresso nell'ambito delle pari opportunità, ma resta comunque il fanalino di coda tra i maggiori Paesi avanzati classificandosi, secondo il 'Global Gender Gap Report' del World Economic Forum, al 79esimo posto su 149 Paesi.

Al ritmo attuale per arrivare alla parità di genere nella politica, nella salute e nell'istruzione serviranno più di 100 anni e addirittura più di 200 per superare il 'gender gap' sul posto di lavoro.



**Parlare rispettando l'eguaglianza.
Quello che non ha nome non esiste...**

“Declinare al femminile i mestieri che si possono declinare, evitare di usare sempre il maschile plurale per parlare di popoli, ricorrere il più possibile a sostantivi epiceni, cioè privi di marca di genere (ad esempio, “le persone”) o cercare forme alternative (“gli elettori” può diventare “chi è andato a votare”), e così via.”

Alma Sabatini



Beatrice Venezi



Gianna Fratta



GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E TEMI ETICAMENTE SENSIBILI

- **Interruzione di gravidanza – Sentenza n. 27 del 1975;**
- **Adulterio femminile – Sentenze n. 64 del 1961 e n. 126 del 1968;**
- **Procreazione medica assistita – Sentenze n. 151 del 2009, n. 162 del 2014, n. 96 del 2015 e n. 221 del 2019;**
- **Maternità surrogata – Sentenza n. 272 del 2017; Sentenza n. 33 del 2021**
- **Fine vita – Ordinanza n. 334 del 2008; Ordinanza n. 207 del 2018 e Sentenza n. 242 del 2019; (Sentenza n. 50 del 2022 – respinto referendum)**
- **Ergastolo ostativo – Sentenza n. 253 del 2019;**
- **Laicità – Sentenza n. 203 del 1989;**
- **Cognome della madre – Sentenza n. 286 del 2016; Ordinanza n. 18 del 2021; sentenza n. 131 del 2022**



Prof.ssa Francesca Rescigno - francesca.rescigno@unibo.it